

Sanzione per inottemperanza all'ingiunzione di ripristino | articolo 31 comma 4 bis DPR 380/2001

Data di pubblicazione: 27/08/2018

Il **TAR Campania (SA) Sez. I**, con **sentenza n. 1045 del 6 luglio 2018**, ha deciso una controversia relativa alla legittimità del provvedimento con cui un comune ha rilevato la mancata ottemperanza da parte del responsabile dell'ordine di demolizione emesso per la rimozione di opere edilizie realizzate *sine titulo* e, conseguentemente, ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 20.000 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis del T.U. Edilizia.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente sosteneva che l'articolo 31, comma 4 bis del DPR 380/2001¹ - in combinato disposto con l'articolo 27, comma 2 dello stesso Testo Unico -, assoggettando alla sanzione pecuniaria massima di euro 20.000 tutti gli abusi commessi "*sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27*"² - senza tenere conto della relativa consistenza e della concreta lesività degli stessi, ma sulla base del mero presupposto oggettivo di essere stati realizzati sui predetti edifici ed aree ed a prescindere dalle effettive dimensioni delle opere - , contrasterebbe con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.

Richiamando la propria precedente **sentenza n. 103 del 16 gennaio 2017**, il Collegio, considerato il corretto ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, non ha invece ravvisato alcuna violazione dei suddetti principi di ragionevolezza e proporzionalità della entità della sanzione in

¹4-bis "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. [...]"

² Vale a dire: "1) "aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità"; 2) aree "destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni" (relativa a "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"); 3) "aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 " (recante disposizioni in materia di "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), ossia aree sottoposte a "vincolo per scopi idrogeologici" ovvero boschi "sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione"; 4) aree "appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 " (rubricata "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751"), ossia gravate da usi civici; 5) "aree di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 " ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352"), ed attualmente le corrispondenti aree di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio", a seguito dell'abrogazione espressa del D.Lgs. n. 490 del 1999 , operata dall' art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso Decreto); 6) "opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490" e ss.mm.ii. "o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 " e ss.mm.ii.; 7) "aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato". (TAR Campania (SA) Sez. I 16 gennaio 2017, n. 103)

relazione ad abusi edilizi modesti (nel caso in esame, si trattava di una baracca in lamiera di 12 mq.), se *"realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato"*.

Difatti, ha precisato la sentenza in rassegna, *"ciò che viene sanzionato - nella misura massima di euro 20.000,00 - dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 ... non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l'entità dello stesso), bensì (unicamente) la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta (omissiva) identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell'ipotesi di più modesti abusi edilizi: il disvalore (ex se rilevante) "colpito" è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari (e circoscritte) "aree" ed in quei particolari (e circoscritti) "edifici" specificamente indicati nell'art. 27, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001"*.³

Sul medesimo tema si è pronunciato anche il **TAR Napoli, sez. III**, che, nella **sentenza n. 4146 del 28 agosto 2017**, ha evidenziato che la sanzione in questione è stata introdotta⁴ al fine di tenere economicamente indenne l'Amministrazione comunale dall'impegno economico derivante dall'abbattimento delle opere abusive. Invero, il comma 4 ter dell'articolo 31 del DPR 380/2001 introduce un chiaro vincolo di destinazione stabilendo che: *"I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico."*

In conclusione, precisa il Giudice, la suddetta sanzione ha *"lo scopo di fornire all'Amministrazione la provvista per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme, per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso, semmai inutilmente nel caso di insolvenza dello stesso"*.

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell'espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell'articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

³ T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 12 luglio 2016, n. 1105.

⁴ Il comma è stato inserito nell'articolo 31 del DPR 380/2001 dall' articolo 17, comma 1, lett. q-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.